



**REGOLAMENTO  
DELL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
DELL'ACQUA POTABILE  
DEL COMUNE DI BEDIGLIORA**

## INDICE

### **TITOLO 1: GENERALITA'**

- Art. 1 Definizione dell'Azienda
- Art. 2 Compiti dell'Azienda
- Art. 3 Organi dell'Azienda
- Art. 4 Personale

### **TITOLO 2: INSTALLAZIONI DELL'AZIENDA**

- Art. 5 Impianti
- Art. 6 Rete di distribuzione
- Art. 7 Manutenzione
- Art. 8 Idranti

### **TITOLO 3: ALLACCIAMENTI PRIVATI**

- Art. 9 Definizione
- Art. 10 Esecuzione
- Art. 11 Proprietà
- Art. 12 Diritti di passo
- Art. 13 Modifiche
- Art. 14 Manutenzione, riparazione
- Art. 15 Messa fuori esercizio

### **TITOLO 4: CONTATORI**

- Art. 16 Installazione
- Art. 17 Condizioni tecniche
- Art. 18 Ubicazione
- Art. 19 Responsabilità
- Art. 20 Controlli
- Art. 21 Contatori privati
- Art. 22 Sigilli

### **TITOLO 5: INSTALLAZIONI INTERNE**

- Art. 23 Definizione
- Art. 24 Direttive tecniche
- Art. 25 Collaudo
- Art. 26 Modifiche
- Art. 27 Gelo
- Art. 28 Controlli
- Art. 29 Obbligo di trasformazione

## **TITOLO 6: PISCINE E IMPINATI SPECIALI**

- Art. 30 Prescrizioni
- Art. 31 Allacciamento
- Art. 32 Riempimento piscine

## **TITOLO 7: EROGAZIONE DELL'ACQUA**

- Art. 33 Modo d'erogazione
- Art. 34 Qualità
- Art. 35 Limitazioni, interruzioni
- Art. 36 Responsabilità
- Art. 37 Obbligo di avvertimento

## **TITOLO 8: DISPOSIZIONI GENERALI, CONCESSIONI, ABBONAMENTI**

- Art. 38 Concessione
- Art. 39 Obbligo di prelievo
- Art. 40 Captazioni d'acqua private
- Art. 41 Fontane fuori perimetro di distribuzione
- Art. 42 Fontane pubbliche
- Art. 43 Domanda di allacciamento
- Art. 44 Contratto di abbonamento
- Art. 45 Durata e disdetta del contratto
- Art. 46 Fornitura a terzi
- Art. 47 Comproprietà e proprietà per piani
- Art. 48 Cambiamenti di proprietà
- Art. 49 Prelievo abusivo
- Art. 50 Responsabilità dei proprietari

## **TITOLO 9: FINANZIAMENTO**

- Art. 51 Autonomia finanziaria
- Art. 52 Competenze
- Art. 53 Tassa di allacciamento
- Art. 54 Tassa di noleggio contatori
- Art. 55 Tasse di abbonamento
- Art. 56 Tassa di consumo
- Art. 57 Fatturazione
- Art. 58 Procedura di incasso

## **TITOLO 10: TARIFFE**

- Art. 59 Tasse di allacciamento
- Art. 60 Noleggio contatori
- Art. 61 Tassa d'abbonamento
- Art. 62 Tassa di consumo
- Art. 63 Cantieri ad uso temporaneo
- Art. 64 Impianti speciali
- Art. 65 Uso di idranti a scopo privato

## **TITOLO 11: DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 66 Protezione
- Art. 67 Inquinamento delle condotte
- Art. 68 Infrazioni e multe
- Art. 69 Ricorso
- Art. 70 Norma abrogativa
- Art. 71 Entrata in vigore

## TITOLO 1

### GENERALITA'

#### Art. 1

##### *Definizione*

L'Azienda comunale acqua potabile, in seguito denominata l'Azienda, è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

L'Azienda è un Ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza e alla gestione del Consiglio Comunale ed è amministrata dal Municipio.

Il presente Regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle installazioni comunali di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, come pure l'organizzazione dell'Azienda e i rapporti con gli utenti.

Sono riservate le leggi federali e cantonali e i loro regolamenti di applicazione in materia.

#### Art. 2

##### *Compiti dell'Azienda*

L'Azienda si occupa:

- della fornitura e distribuzione dell'acqua potabile, con il diritto di privativa, per uso pubblico e privato su tutto il territorio giurisdizionale del Comune;
- dell'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.

#### Art. 3

##### *Organi dell'Azienda*

Gli organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) il Municipio;
- a) la Commissione della gestione del Consiglio Comunale

Le attribuzioni del Consiglio Comunale e della Commissione della gestione sono quelli fissati dagli art. 8 e 44 del Regolamento comunale.

Il Municipio amministra l'Azienda e nomina "La Commissione azienda comunale acqua potabile" secondo i disposti degli art. 53 lett.q), e rispettivamente art. 81 e segg. del Regolamento comunale.

Il Municipio rappresenta l'Azienda verso i terzi e in giudizio, previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale

Egli provvede inoltre all'applicazione dei disposti del presente Regolamento.

#### Art. 4

##### *Personale*

Per la gestione tecnico-amministrativa il Municipio nomina il personale dell'Azienda secondo i disposti dell'art. 93 del Regolamento comunale.

In particolare egli affida:

- a un suo dipendente i compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'Azienda;
- a un responsabile i compiti di sorveglianza di manutenzione e di controllo degli impianti.

Gli oneri del responsabile della sorveglianza sono fissati in un quaderno dei compiti allestito dal Municipio.

Nel quaderno devono essere descritti gli interventi atti a garantire l'erogazione dell'acqua potabile, sia quantitativamente che qualitativamente, nonché quelli necessari in caso di interventi particolari.

## TITOLO 2

### INSTALLAZIONI DELL'AZIENDA

#### Art. 5 *Impianti*

Gli impianti dell'Azienda comprendono:

- le sorgenti
- le captazioni
- i serbatoi
- le tubazioni di adduzione ai serbatoi e la rete di distribuzione
- la stazione di pompaggio
- gli impianti di disinfezione UV (serbatoio Löch)

#### Art. 6 *Rete di distribuzione*

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione fino a raggiungere le singole proprietà e gli idranti. Essa è di proprietà dell'Azienda anche nel caso in cui terzi abbiano versato dei contributi per la costruzione.

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Queste sono installate in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera per le Industrie del gas e dell'acqua (SSIGA).

Il perimetro di distribuzione coincide normalmente con quello delle zone edificabili. Al di fuori di queste zone l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua.

Essa promuove comunque, nei limiti delle sue possibilità l'approvvigionamento di località discoste (scopi agricoli) e di stabili esistenti al di fuori delle dette zone.

Riservate le disposizioni del CCS (676, 691, 742) i proprietari sono tenuti ad accordare i diritti di passaggio sui loro fondi per le condotte posate su sedimi privati e per la loro manutenzione.

I proprietari di stabili, muri di cinta e fondi devono permettere all'Azienda di posare delle targhe di riferimento degli apparecchi di manovra.

Art. 7  
*Manutenzione*

La manutenzione delle installazioni spetta all'Azienda  
La manovra delle saracinesche, degli scarichi, e di ogni altro impianto è di esclusiva competenza del personale dell'Azienda o di persone da questa espressamente autorizzate.

Art. 8  
*Idranti*

Gli idranti sono di proprietà del Comune il quale provvede alla loro posa e alle spese per il loro allacciamento alle condotte principali e a quelle di distribuzione.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano sono a disposizione dei pompieri. In caso di incendio l'intera riserva di acqua è pure a disposizione dei pompieri.

Solo le persone autorizzate dell'Azienda hanno diritto di azionare gli idranti.

### TITOLO 3

#### ALLACCIAMENTI PRIVATI

Art. 9  
*Definizione*

L'allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte dalla condotta di distribuzione per alimentare una proprietà fino e compreso il contatore.

Art. 10  
*Esecuzione*

L'allacciamento è a carico dell'abbonato ed è eseguito dal personale dell'Azienda o sotto la sua diretta sorveglianza.  
Nel caso in cui la fornitura di acqua a più proprietari può avvenire con un unico tronco di condotta, l'Azienda e gli interessati andranno d'accordo sulla quota a carico dei singoli proprietari.

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del proprietario.

Ogni allacciamento è provvisto di un organo di interruzione, posato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e, salvo eccezioni, sull'area pubblica.

- Art. 11  
*Proprietà*
- L'allacciamento che si trova sul sedime stradale comunale o cantonale diviene dell'Azienda senza indennizzo alcuno all'abbonato. Quello oltre il campo stradale rimane di proprietà privata, indipendentemente dall'ubicazione della saracinesca di arresto e del contatore, che in ogni caso restano pure di proprietà dell'Azienda.
- Art. 12  
*Diritti di passo*
- L'eventuale costituzione di diritti di passo su fondi appartenenti a terzi compete al proprietario del fondo oggetto dell'allacciamento.
- Art. 13  
*Modifiche*
- Qualora, su domanda dell'utente, occorra modificare la presa dell'acqua sulla condotta di distribuzione e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per il lavoro e il materiale occorrenti va a carico del privato.
- L'Azienda può obbligare, dove per motivi di igiene o di sicurezza lo ritenesse necessario, al rifacimento di allacciamenti privati alle condizioni del presente articolo e secondo le disposizioni in materia dalla SSIG.
- Rifacimenti totali o parziali di allacciamenti privati, in seguito a sostituzione di vecchie condotte di distribuzione o interventi di revisione sulle stesse, sono a carico dell'Azienda.
- Art. 14  
*Manutenzione, riparazione*
- La manutenzione e le eventuali riparazioni degli allacciamenti sono eseguite dall'Azienda o da un suo installatore concessionario. Le relative spese sono a carico dell'utente.
- L'Azienda deve essere tempestivamente avvertita in caso avaria all'allacciamento. I proprietari devono accordare al personale dell'Azienda l'accesso in ogni tempo alla loro proprietà per controlli, rilevamenti di eventuali perdite e riparazioni.
- L'Azienda si riserva il diritto di fatturare i consumi conseguenti a eventuali perdite dell'allacciamento privato, anche se non misurati dal contatore.
- Art. 15  
*Messa fuori esercizio*
- Allacciamenti privati non più utilizzati sono staccati dalla rete di distribuzione a cura dell'Azienda a spese del proprietario.

## TITOLO 4

### CONTATORI

Art. 16  
*Installazione*

Il contatore è installato all'inizio dell'impianto interno e deve misurare il quantitativo di acqua consumata dall'utente.

Il contatore è messo a disposizione dall'Azienda che ne cura la manutenzione, ed è postato a spese dell'utente da un installatore riconosciuto dall'Azienda.

Art. 17  
*Condizioni tecniche*

Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda, in base alle direttive della Società Svizzera Industrie Gas e Acqua

Il contatore deve essere posto tra rubinetti di intercettazione per facilitarne l'eventuali sostituzione.

Art. 18  
*Ubicazione*

L'ubicazione del contatore è scelta dall'Azienda tenendo conto, per quanto possibile dei desideri del proprietario. Il contatore deve essere posato in luogo asciutto, di facile accesso, protetto dal gelo e da ogni l'altro fattore che potrebbe provocarne il deterioramento.

La sua ubicazione deve essere tale da permetterne la facile lettura.

L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetti o camerette, fuori dallo stabile, deve essere autorizzato dall'Azienda e deve avvenire su direttive della stessa e a spese del proprietario.

Art. 19  
*Responsabilità*

Danni causati al contatore per mancato rispetto delle presenti prescrizioni, oppure a negligenze o manomissioni, sono riparati a spese dell'abbonato, computando anche i danni eventualmente derivanti all'Azienda riservate le penalità previste dall'art. 69.

Art. 20  
*Controlli*

L'Azienda verifica il funzionamento del contatore ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

Qualora l'utente dovesse avere dubbi sul funzionamento del contatore può chiederne la verifica. L'Azienda provvede allo smontaggio e al controllo in una stazione ufficiale nel più breve termine. Il contatore è riconosciuto corretto se l'errore di misura è compreso entro limite di tolleranza del  $\pm 5\%$ .

Se il contatore è esatto, tutte le spese di verifica (smontaggio, controllo e posa) sono sopportate dall'abbonato reclamante. In caso di difetto le spese vanno a carico dell'Azienda che si assume anche quelle di riparazione.

Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo per l'anno in corso verrà ritenuto uguale a quello dell'anno precedente.

Art. 21  
*Contatori privati*

Nella proprietà possono essere inseriti contatori privati per misure relative a parti dell'immobile.

Questi contatori appartengono all'utente privato che ne sopporta le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione.

L'Azienda ha il diritto ma non l'obbligo di procedere alla lettura di tali contatori.

Arch. 22  
*Sigilli*

I sigilli apposti dall'Azienda su contatori, saracinesche, idranti o altre parti degli impianti, hanno valore ufficiale e la loro rottura ingiustificata può essere perseguita penalmente.

## TITOLO 5

### INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 23  
*Definizione*

Sono installazioni interne tutte le condotte e gli impianti eseguiti dopo il contatore e di proprietà privata.

Art. 24  
*Direttive tecniche*

Le installazioni interne devono essere eseguite secondo le direttive della Società svizzera dell'industria del gas e dell'acqua (SSIGA). L'Azienda può imporre altre disposizioni come pure accettare proposte comunicate tempestivamente dalla ditta esecutrice.

Le installazioni interne devono essere dotate di una valvola di ritenuta, che ha lo scopo di impedire il risucchio del contenuto delle tubazioni e degli apparecchi interni in occasione di lavori sulla rete, nonché dei rubinetti di chiusura e di scarico, per ogni colonna di distribuzione.

Le installazioni interne potranno inoltre essere dotate:

- degli apparecchi di trattamento dell'acqua approvati dall'ufficio federale di sanità e per la cui posa o modifica deve essere fatta richiesta di autorizzazione, rispettivamente notifica, al laboratorio cantonale d'igiene tramite l'Azienda;
- di una valvola di riduzione della pressione;
- di un serbatoio di riserva a pressione atmosferica per alimentare apparecchiature particolarmente delicate in caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua;
- di bocche anti incendio.

La posa di una valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori per cantieri edili per quelli di attività agricola.

Art. 25  
*Collaudo*

Terminati gli impianti, nuovi o modifiche degli esistenti, la ditta esecutrice chiede all'Azienda il collaudo.

La fornitura di acqua potabile interviene solo dopo il collaudo.

L'Azienda non assume responsabilità per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posti dall'installatore.

Art. 26  
*Modifiche*

Il proprietario deve eliminare a sue spese i difetti che gli vengono segnalati al collaudo.

Se i difetti sono tali da poter causare perturbazioni alla rete, l'Azienda può ritardare l'erogazione dell'acqua fino alla corretta sistemazione dell'impianto.

L'Azienda non assume responsabilità per il funzionamento dopo le modifiche.

Art. 27  
*Gelo*

Le condotte con insufficiente isolamento termico devono essere vuotate nel periodo invernale. E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare il congelamento.

L'utente è responsabile per gli eventi danni in caso di inadempienza.

Art. 28  
*Controlli*

Il personale dell'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne, delle quali si riserva l'ispezione.

Art. 29  
*Obbligo di trasformazione*

Se le installazioni non sono state eseguite in modo conforme alle prescrizioni o sono in cattivo stato di mantenimento il proprietario deve provvedere, su intimazione scritta dell'Azienda, a far eliminare i difetti nel termine fissato.

In caso di inadempienza, o se i guasti sono tali da causare perturbazioni e pericoli alla rete l'Azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'art. 67.

L'Azienda non assume responsabilità per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore.

## **TITOLO 6**

### **PISCINE E IMPIANTI SPECIALI**

Art. 30  
*Prescrizioni*

La costruzione e la posa di piscine di qualsiasi tipo sottostanno ad approvazione.

Le piscine con un volume superiore a 10 mc. devono inoltre essere munite di impianto di trattamento e riciclaggio dell'acqua.

L'alimentazione con acqua potabile di impianti speciali quali installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, Spinkler antincendio, di irrorazione automatica, di produzione industriale, necessitano di un'autorizzazione particolare (vedi art. 44), nel caso di allacciamento a impianti potenzialmente inquinanti e/o se l'Azienda lo ritiene opportuno, il proprietario può essere obbligato a inserire un apparecchio di protezione (Disconettore).

Art. 31  
*Allacciamento*

Le piscine e gli impianti speciali devono essere allacciati alla rete dopo il contatore principale dell'immobile. Casi particolari sono esaminati dall'Azienda che determina le disposizioni da adottare.

Art. 32  
*Riempimento piscine*

Il riempimento delle piscine è soggetto all'autorizzazione dell'Azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.

E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

Il riempimento non autorizzato comporta l'applicazione di una penale di Fr. 10.-- al m. di capienza ritenuto un massimo di Fr. 10'000.-- secondo i disposti dell'art. 145 LOC.

In caso di recidiva verrà soppressa l'erogazione.

## TITOLO 7

### **EROGAZIONE DELL'ACQUA**

Art. 33  
*Modo d'erogazione*

In linea di massima l'acqua è erogata in permanenza e alla pressione della rete.

La fornitura è:

- a deflusso non misurato per i servizi pubblici comunali quali fontane, idranti, ecc;
- a deflusso misurato per tutti gli altri usi.

Art. 34  
*Qualità*

La fornitura avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità dell'acqua senza responsabilità dell'Azienda per quanto concerne la composizione chimica (durezza, aggressività, ecc), la temperatura e la regolarità della pressione.

L'Azienda non risponde per eventuali danni ad acquari, vivai o colture, dovuti alla presenza nell'acqua di residui di cloro o altre sostanze usate per assicurare la qualità microbiologica dell'acqua erogata.

Art. 35  
*Limitazioni, interruzioni*

L'Azienda fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune, entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.

L'Azienda può limitare o interrompere provvisoriamente l'erogazione dell'acqua in casi di forza maggiore, quali siccità perdurante, guasti e lavori sulle installazioni.

Le limitazioni o le interruzioni sono annunciate per scritto, riservate le situazioni di emergenza, a tutti gli utenti, richiamando il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure per evitare l'aspirazione di sostanze inquinanti nella rete dell'acqua potabile.

Art. 36  
*Responsabilità*

L'Azienda non assume nessuna responsabilità e non concede alcun risarcimento per danni derivanti da interruzioni, cambiamenti di pressione o limitazioni nell'erogazione dell'acqua.

Art. 37  
*Obbligo di avvertimento*

L'utente deve comunicare all'Azienda ogni guasto, disfunzione o anomalia che fossero riscontrati alla rete o agli impianti.

## TITOLO 8

### **DISPOSIZIONI GENERALI, CONCESSIONI, ABBONAMENTI**

Art. 38  
*Concessione*

L'acqua potabile viene concessa ai proprietari di fondi e stabili nel Comune per uso domestico, agricolo, artigianale, industriale, sportivo e di svago.

La concessione per uso domestico è prioritaria.

Il Municipio può rifiutare la concessione di acqua potabile per uso industriale, qualora questo presentasse degli inconvenienti di ordine tecnico.

Art. 39  
*Obbligo di prelievo*

I proprietari sono obbligati a prelevare l'acqua potabile dalla rete comunale.

Art. 40  
*Captazioni d'acqua private*

La captazione dell'acqua dal sottosuolo deve essere autorizzata, oltre che dalle autorità cantonali, anche dal Municipio.

Sono riservate le norme della legislazione cantonale in materia di captazione dalle falde freatiche.

Eventuali diritti preesistenti di captazione mantengono la loro validità alle condizioni che l'acqua soddisfi i requisiti di potabilità, comprovata da analisi eseguite periodicamente da un laboratorio autorizzato, a spese del privato. Inoltre gli impianti devono essere conformi al presente regolamento e le captazioni devono trovarsi all'interno di una zona di protezione approvata.

Ogni collegamento tra rete privata e rete comunale è assolutamente vietato.

Art. 41  
*Fontane fuori  
perimetro di distribuzione*

Concessioni temporanee a proprietà private fuori Comune possono essere autorizzate a giudizio del Municipio. Concessioni definitive devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

Le richieste di fornitura ad altri Comuni vengono esaminate dal Municipio. La relativa concessione viene regolata da una convenzione da stipulare col Comune beneficiario e approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 42  
*Fontane pubbliche*

L'erogazione dell'acqua alle fontane pubbliche è di competenza dell'Azienda.

In caso di scarsità d'acqua, la fornitura alle fontane può essere limitata e sospesa in qualunque momento.

Alle fontane pubbliche sono proibiti i lavaggi di qualsiasi genere nonché l'utilizzo dell'acqua per scopi privati (irrigazione, lavaggi di piazzali privati, ecc).

Art. 43  
*Domanda  
di allacciamento*

La richiesta di allacciamento deve essere presentata dal proprietario del fondo per iscritto all'Azienda, allegando uno schema idraulico dell'impianto e la planimetria indicante l'ubicazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione.

L'Azienda può rifiutare un allacciamento se le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni vigenti e a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 44  
*Contratto di  
abbonamento*

L'Azienda stipula con il proprietario un contratto di abbonamento. Con la sua firma l'utente accetta le condizioni del presente regolamento e le relative tariffe.

Per l'applicazione delle tariffe i contratti prevedono le seguenti categorie di allacciamenti:

- domestico
- agricolo
- artigianale e commerciale (artigiani, uffici, lavatoi, pensioni, ristoranti, bar)
- pubblico (per stabili riconosciuti di pubblica utilità e per installazioni sportive)
- industriale
- per piscine

Per impianti particolari non contemplati nelle precedenti categorie (raffreddamento, climatizzazione, irrigazione, Spinkler antincendio, processi di fabbricazione, ecc), sono stipulati contratti speciali.

Art. 45  
*Durata e disdetta  
del contratto*

Il contratto ha la durata minima di un anno a decorrere dalla data di posa del contatore.

scadenza.

Dopo il primo anno di contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per scritto trenta giorni prima della

Art. 46  
*Fornitura a terzi*

Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra. Essa può essere concessa solo eccezionalmente, previa richiesta scritta all'Azienda ed alle condizioni da questa stabilite.

E' vietato collegare l'allacciamento privato a quello di un altro utente.

E' pure vietato posare derivazioni o prese di acqua prima del contatore.

Art. 47  
*Comproprietà e  
proprietà per piani*

I comproprietari di beni immobiliari nonché titolari di proprietà per piani sono responsabili in solido degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 48  
*Cambiamenti di  
proprietà*

Il cambiamento di proprietà deve essere immediatamente notificato all'Azienda a cura del vecchio proprietario.  
Venditore e compratore restano solidamente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di abbonamento. Può essere richiesta una fatturazione pro-rata, se la mutazione non avviene ad una scadenza contrattuale. Il nuovo proprietario subentra nel contratto esistente, almeno fino alla scadenza, o ne stipula uno nuovo.

Art. 49  
*Prelievo abusivo*

Chi preleva l'acqua senza la debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda e può, inoltre, essere perseguito penalmente.

Art. 50  
*Responsabilità  
dei proprietari*

Il proprietario risponde verso l'Azienda di tutti i danni provocati a seguito di manipolazione errate, di incuria o di mancata sorveglianza o manutenzione insufficiente.

Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati ad utilizzare le sue installazioni.

Il proprietario non potrà prelevare dall'inquilino per il consumo dell'acqua potabile tasse superiori a quelle previste dal presente regolamento.

## TITOLO 9

### FINANZIAMENTO

Art. 51  
*Autonomia  
finanziaria*

L'Azienda provvede autonomamente alla realizzazione delle proprie installazioni e alla propria gestione. Il finanziamento dell'Azienda avviene tramite il prelevamento delle seguenti tasse:

- taxa di allacciamento
- taxa di noleggio contatori
- taxa di abbonamento
- taxa di consumo

secondo le tariffe del titolo 10

Essa percepisce inoltre i contributi di migliona e fattura le prestazioni speciali per prestazioni o collaudi.

Tutti gli utenti sono obbligati al pagamento delle tasse.

Art. 52  
*Competenze*

Il Municipio è l'autorità competente per applicare le relative tasse sulla base delle tariffe del titolo 10. Esso fissa le singole tasse mediante ordinanza.

Il proprietario che cede l'acqua ad affittuari non può applicare tariffe maggiorate rispetto a quelle a lui applicate.

Art. 53  
*Tassa di  
allacciamento*

L'Azienda emette una taxa unica di allacciamento secondo il titolo 10 del presente Regolamento.

Nella taxa di allacciamento è compresa quella per un sopralluogo di collaudo. Ulteriori interventi, eventualmente necessari a causa della non conformità dell'impianto, sono fatturati separatamente.

Art. 54  
*Tassa di noleggio  
contatori*

L'Azienda emette una taxa annuale di noleggio del contatore, secondo il titolo 10 del presente Regolamento.

Art. 55  
*Tasse di  
abbonamento*

L'Azienda emette una taxa annuale d'abbonamento secondo il titolo 10 del presente Regolamento.

Art. 56  
*Tassa di consumo*

L'Azienda emette annualmente la taxa di consumo, secondo il titolo 10 del presente Regolamento.

L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua potabile misurata dal contatore o la taxa minima prevista.

Non è ammessa alcuna riduzione qualora il consumo risultasse esagerato a causa di perdite o di negligenze da parte dell'utente.

Qualora, in tempo utile, non fosse stata possibile la lettura del contatore si applica la tassa minima che viene restituita solo se, alla fine dell'anno successivo, l'importo da pagare in base al consumo è superiore al doppio della stessa.

Art. 57  
*Fatturazione*

La fatturazione avviene annualmente entro il 31 dicembre.

Eventuali contestazioni delle fatture devono essere notificate all'Azienda entro 10 giorno dalla data di emissione.

Art. 58  
*Procedura di incasso*

Agli utenti in ritardo con il pagamento delle tasse, previo avvertimento con lettera raccomandata e periodo di attesa di 10 giorni da questa, viene spiccato un precetto esecutivo. In caso di procedura di incasso infruttuosa, l'Azienda può disporre la riduzione della fornitura senza che si possa pretendere un indennizzo qualsiasi. In ogni caso all'utente è garantito l'approvvigionamento minimo indispensabile per i bisogni dell'economia domestica.

Le fatture risultanti dalla lettura dei contatori sono parificate ai riconoscimenti di debito a norma dell'art. 82 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

## TITOLO 10

### TARIFFE

Art. 59  
*Tasse di allacciamento*

La tassa di allacciamento corrisponde allo 0.5 % del valore di stima ufficiale dell'immobile.

Il minimo in ogni caso è di Fr. 300.--, applicabile pure per gli allacciamenti ad uso agricolo.

Art. 60  
*Noleggio contatori*

Il contatore viene noleggiato all'abbonato. La tassa annuale di noleggio è fissata in base al diametro nominale dell'apparecchio:

A) contatori con raccordi a vite:		
- fino a DN 25 = fino a ¾"		Fr. 20.--/anno
DN 25 = 1"		Fr. 25.--/anno
DN 32 = 1 ¼"		Fr. 30.--/anno
DN 40 = 1 ½"		Fr. 40.--/anno
DN 40 = 1 ¾"		Fr. 45.--/anno
DN 50 = 2"		Fr. 50.--/anno

Per i contatori di diametro superiore, la tassa sarà stabilita nella misura del 10 % del costo effettivo dell'apparecchio.

Art. 61  
*Tassa  
d'abbonamento*

La tassa annuale di abbonamento fissata dal Municipio tramite ordinanza, è compresa nei seguenti limiti:

- da Fr. 60.-- a Fr. 120.-- all'anno per casa monofamiliare o appartamento;
- da Fr. 40.-- a Fr. 80.-- all'anno per utilizzo agricolo ad uso familiare. Qualora stabili o terreni gestiti dallo stesso proprietario o affittuario allacciati con contatore su diverse condotte, sarà fatturata una sola tassa d'abbonamento.
- da Fr. 100.-- a Fr. 150.-- all'anno per allacciamenti agricoli ad uso professionale;
- da Fr. 600.-- a Fr. 800.-- all'anno per stabili riconosciuti di pubblica utilità,
- da Fr. 60.-- a Fr. 120.-- all'anno per negozi, artigiani, magazzini, uffici, laboratori,
- da Fr. 150.-- a Fr. 200.-- all'anno per bar e osterie;
- da Fr. 350.-- a Fr. 450.-- all'anno pensioni, ristoranti, cantine di vinificazione;
- da Fr. 600.-- a Fr. 800.-- all'anno per stabilimenti industriali.

Qualora due o più stabili attigui, per utilizzo esclusivamente agricolo, dello stesso proprietario o affittuario fossero allacciati con contatore su diverse condotte, verrà fatturata una sola tassa d'abbonamento.

Nel caso in cui nel medesimo stabile coesistessero diverse categorie e non fosse possibile l'applicazione di un contatore separato, ai fini dell'assegnazione della tariffa prevarrà l'attività preponderante.

Art. 62  
*Tassa di consumo*

La tariffa di consumo per gli abbonati, fissata dal Municipio tramite ordinanza, è compresa nei limiti seguenti:

- tariffa A:  
fino a 300 mc viene prelevata una tassa tra Fr. 1.30 al mc;
- tariffa B:  
da 300 a 600 mc, viene prelevata una tassa di Fr. 2.-- al mc;
- tariffa C:  
superiore ai 600 mc, viene prelevata una tassa di Fr. 2.50 al mc.

Qualora nel medesimo stabile coesistessero più appartamenti o diverse categorie allacciate ad un singolo contatore e che pagassero indipendentemente la tassa d'abbonamento, il consumo totale in mc del consumo d'acqua verrà prima suddiviso per gli abbonati e in seguito utilizzata per il calcolo definitivo della tassa.

Art. 63  
*Cantieri ad uso  
temporaneo*

Per i cantieri e per l'uso limitato nel tempo (massimo 12 mesi) non vengono prelevate tasse d'allacciamento e d'abbonamento oltre a quelle del costruendo stabile.

Il noleggio del contatore avviene secondo le tariffe fissate all'art. 60.

La tassa di consumo avviene secondo le tariffe fissate all'art. 62.

Art. 64  
*Impianti speciali*

Per gli impianti speciali di cui all'art. 30 si applica la tassa di consumo secondo le tariffe fissate all'art. 62.

Art. 65  
*Uso di idranti  
a scopo privato*

L'uso di idranti antincendio a scopo privato è possibile, ma solo dietro autorizzazione dell'Azienda che ne fissa la condizione e la tariffa da applicare in base allo scopo per il quale è stata fatta richiesta.

Tassa minima di base: Fr. 50.--

## TITOLO 11

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66  
*Protezione*

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.

Art. 67  
*Inquinamento  
delle condotte*

E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o di inquinamento della stessa.

Art. 68  
*Infrazioni, multe*

Le infrazioni al presente regolamento possono avere, come conseguenza, la limitazione della fornitura di acqua, salvaguardato il minimo vitale per l'abbonato.

La sanzione non libera quest'ultimo dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda.

Gli interventi sugli impianti comunali e il prelievo d'acqua senza la dovuta autorizzazione, l'inquinamento dell'acqua potabile dell'Azienda, nonché tutte le infrazioni al presente regolamento, possono essere puniti dal Municipio con una multa da Fr. 50.-- a Fr. 10'000.--, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Sono riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art. 69  
*Ricorso*

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 70  
*Norma abrogativa*

E' abrogato il regolamento del 1. gennaio 1987 e ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Eventuali diritti preesistenti non più conformi al presente regolamento perdono pure la loro validità.

Art. 71  
*Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale (16.12.2010) e dell'Autorità cantonale (30.03.2011).